

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23833 del 05/09/2024 (Rv. 672358-01)

Azione risarcitoria civile esperita dalla P.A. ed azione di responsabilità contabile per danno erariale - Violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23833 del 05/09/2024 (Rv. 672358-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_039